



CITTÀ METROPOLITANA
DI PALERMO

COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

"La lingua chi si parra ô me' paisi
èni lu sciuri di lu sicilianu"

Enrico Bertola Gambaro
Poeta Castelbuonese

IL SINDACO

MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA - ANNO 2025

ORDINANZA N. 4 DEL 23 APR 2025

Premesso che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che possono apportare grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Richiamati:

l'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;

l'art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale vengono disciplinate le funzioni delle Regioni e delle Città Metropolitane, fra cui viene compresa la lotta agli incendi boschivi;

il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: "a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)";

l'art. 4 della L.R. n. 14 del 31/08/1998, che dispone anche a carico dei Comuni l'obbligo di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività;

il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che ricomprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

la L.R. n. 16 del 06/04/1996 che:

all'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;

all'art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenute a mantenere pulite, tramite le operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacente alle aree boscate e cespugliate;

la L. n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifiche ed integrazione alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" - Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.;

la Legge Regionale 16/01/2024 n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026 - Art. 15 "Rafforzamento misure antincendio";

l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazioni dei residui colturali;

la Circolare della Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14/01/08 prot n. 1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impegno del Volontariato - Indirizza Regionali - art. 108 D.Lgs. n. 112/98";

gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;

il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

il Titolo III del D. L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;

il D.lgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Comune di Castelbuono • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it • info@comune.castelbuono.pa.it • comune.castelbuono@pec.it



la L. 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";
il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024, Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
la Circolare attuativa di cui all'art. 2 del D.A. n. 26-GAB del 02/04/24;
il D.A. 57/Gab del 14.03.2025, che stabilisce "La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre". Considerato che la presenza di stoppie, fieno, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato che:

la presenza di importanti quantità di residui vegetali sui suoli agricoli possono creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenza sull'assetto idrogeologico del territorio;

nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi;

Ritenuto

di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Considerato che le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

ORDINA

Che nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2025, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all'interno dell'intero territorio comunale è fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) divieto assoluto di:

- a) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- b) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- c) usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- d) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- e) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
- f) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- g) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- h) ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all'interno del territorio comunale di provvedere alla costante pulizia dei terreni ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- i) di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina stradale, sgombri di sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalle scarpate e/o banchine;
- j) al fine di evitare la propagazione degli incendi tutti i proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10;
- m) solo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

AVVERTE

A) Divieti nelle aree percorse dal fuoco.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

Nello specifico in tali zone:

1. per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;
4. per 10 anni è vietato il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

B) Sanzioni per i trasgressori ai divieti.

1. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 45,00 euro e non superiore a 90,00 euro;
2. nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 600,00;
3. la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e ss.mm.ii. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
4. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del regolamento approvato con D.P. della Regione Sicilia n. 297 del 04/06/2008 (Fuochi controllati in agricoltura - Art. 40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata con provvedimento del sindaco, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. i casi di violazione e/o inosservanza della presente ordinanza saranno sanzionati con l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata dal Sindaco di €. 250,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e della Delibera di Giunta Municipale n. 45 del 02/04/2024.
6. nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo di sterpaglie in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale occupando anche solo parzialmente il marciapiede, o ancora nascondere la segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell'articolo 29, c. 3, del Codice della Strada la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 (importo aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021).
7. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio sarà applicata, oltre la sanzione penale prevista dal Codice Penale, la sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i. (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3 e 6, della citata legge.
8. A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

Numero Unico Emergenze tel. 112
Corpo Forestale della Regione Sicilia tel. 1515
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115
Polizia Municipale di Castelbuono cell. 3204363516
Servizio di Protezione Civile Comunale cell.3386178571
Sindaco del Comune di Castelbuono 3204363500
Dipart. Regionale di Protezione Civile - SORIS tel. 800404040

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

al Presidente della Regione Sicilia;

al Prefetto U.T.G. Di Palermo;

al Direttore della Protezione Civile della Sicilia;

all'Ispettorato Provinciale Agricoltura;

al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;

alla Polizia Municipale; al Locale Distaccamento del Corpo Forestale, alla Locale Stazione dei Carabinieri, per il controllo sull'osservanza del provvedimento;

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Comunale e sul sito internet del Comune.

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Palermo, entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO

Mario Cicero

